

Allegato A

Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

A1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE

Tutte quelle di cui all'elenco A del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

A2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

A2.1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

A2.1.1 - Sedi della regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane

A2.1.2 - Agenzia regionale di protezione civile, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)

A2.1.3 - Centri funzionali e di coordinamento di protezione civile (es. DI.COMA.C, COR, CCS, COM, COC, CUP, ecc.)

A2.1.4 - Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all'attività logistica per il personale, i materiali o le attrezzature; edifici destinati all'informazione e all'assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali di protezione civile

A2.1.5 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.2 - STRUTTURE SANITARIE

A2.2.1 - Ospedali e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione

A2.2.2 - Edifici e presidi sanitari locali ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione dell'emergenza e del 118

A2.3 - OPERE INFRASTRUTTURALI

A2.3.1 - Strutture connesse con l'approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell'acqua potabile (es. impianti di potabilizzazione, dighe, serbatoi, ecc.)

A2.3.2 - Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica, di importanza critica, individuati nei piani provinciali di protezione civile, nonché strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di area produttive (sono escluse le reti)

A2.3.3 - Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione dell'emergenza, individuate nei piani provinciali di protezione civile (sono escluse le reti)

A2.3.4 - Ponti e opere d'arte significative annesse alle strade classificate di tipo A e B ai sensi del D.Lgs 285/1992 e s.m., costituenti la rete viaria di interesse regionale

A2.3.5 - Ponti e opere d'arte appartenenti a reti ferroviarie regionali di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.3.6 - Stazioni aeroportuali, eliporti, porti, stazioni marittime e grandi stazioni ferroviarie individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.3.7 - Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile

Allegato B

Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

B1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE	
Tutte quelle di cui all'elenco B del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).	
B2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE	
B2.1 - STRUTTURE CON AFFOLLAMENTI SIGNIFICATIVI	B2.1.1 - Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale
	B2.1.2 - Servizi educativi per l'infanzia
	B2.1.3 - Strutture universitarie
	B2.1.4 - Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale convegni e conferenze, discoteche, musei, biblioteche) con capienza superiore a 100 persone ⁽¹⁾
	B2.1.5 - Stadi ed impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore a 100 persone ⁽²⁾
	B2.1.6 - Chiese ed edifici aperti al culto
	B2.1.7 - Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di dogenze
	B2.1.8 - Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita al dettaglio superiore a 1.500 mq
B2.2 - OPERE INFRASTRUTTURALI	B2.2.1 - Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza (interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti produttivi o/o abitativi)
	B2.2.2 - Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, stazioni tramviario, dei bus e della metropolitana
	B2.2.3 - Dighe, invasi artificiali con sbarramenti, individuati nei piani provinciali di protezione civile
B2.3 - STRUTTURE CON ATTIVITA' PERICOLOSE PER L'AMBIENTE	B2.3.1 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DLgs n. 334 del 17 agosto 1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile
	B2.3.2 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile (quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque reflue) il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali

⁽¹⁾ Riferimento per la capienza (100 persone) art.1 del D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo."

⁽²⁾ D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" art. 1, 15 e 20